



SETTORE

ACCERTAMENTO

RIPRENDONO LE COMUNICAZIONI “DI ANOMALIA”: ORA TOCCA AI DATI SPESOMETRO E VOLUME D’AFFARI 2014

RIFERIMENTI

- Provvedimento Agenzia Entrate 24.3.2017
- Comunicato stampa Agenzia Entrate 24.3.2017

IN SINTESI

Riprende l’attività di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate con la predisposizione di una comunicazione dedicata alle anomalie collegabili al confronto dei dati del quadro VE del mod. IVA 2015 rispetto ai dati desumibili dallo spesometro 2014.

Le comunicazioni sono inviate tramite PEC ovvero tramite posta ordinaria nel caso in cui l’indirizzo del contribuente non sia attivo o registrato nell’Indice INI-PEC.

In tal modo i soggetti interessati possono regolarizzare gli errori o le omissioni commesse mediante il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle relative sanzioni, ovvero comunicare all’Agenzia il motivo della “incongruenza” rilevata.

SERVIZI COLLEGATI

Settimana
Professionale

SCHEDA OPERATIVE *Linea*

IL NOTIZIARIO



RIPRODUZIONE VIETATA

Come noto, dal 2015, in attuazione di quanto previsto dalla Finanziaria 2015, nell'ambito del rapporto collaborativo e trasparente tra Fisco-contribuente, l'Agenzia delle Entrate, mette a disposizione dello stesso o dell'intermediario abilitato le informazioni relative ai ricavi / compensi, volume d'affari, ecc. inviando specifiche comunicazioni delle anomalie riscontrate per consentire al contribuente di correggere (eventualmente) la propria posizione.

Tale attività si è tradotta con l'invio da parte dell'Agenzia nel corso del 2015 e 2016 di una serie di comunicazioni di irregolarità.

Recentemente la stessa Agenzia con il Provvedimento 24.3.2017, ha individuato:

*“le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza ... le informazioni derivanti dal **confronto con i dati comunicati dai clienti del contribuente all'Agenzia delle entrate** ... da cui risulterebbe che lo stesso abbia **omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito**”.*

Al contribuente sono quindi rese disponibili le informazioni al fine di poter:

- valutare la “correttezza dei dati in possesso dell'Agenzia”,
- fornire “elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia”.

Come sopra accennato il citato Provvedimento interessa le comunicazioni (28.440) relative alle anomalie **riscontrate per il 2014** derivanti dal confronto tra:

- **dati comunicati all'Agenzia dai clienti del contribuente** tramite lo spesometro;
- **volume d'affari dichiarato** nel mod. IVA 2015 relativo al 2014.

COMUNICAZIONE ANOMALIE DA SPESOMETRO

La comunicazione relativa alle anomalie da spesometro contiene, oltre ai dati anagrafici del contribuente, le seguenti informazioni:

- numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
- codice atto;
- totale operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA tramite lo spesometro;
- modalità per consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata.

Le informazioni di dettaglio relative alle citate comunicazioni sono consultabili dal contribuente nel “Cassetto fiscale”, accessibile dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare sono resi disponibili i seguenti dati:

- a) protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA nella quale le operazioni attive risultano parzialmente / totalmente omesse;
- b) somma algebrica dell'ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righe VE23, colonna 1 (Operazioni imponibili), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE38 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione;
- c) importo totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA;
- d) ammontare degli acquisti che non risulterebbero riportati nella dichiarazione IVA;
- e) dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione e codice fiscale);
- f) ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA.

La comunicazione è collegata alla **non coincidenza** tra l'ammontare degli **acquisti comunicati** dai clienti del contribuente e il **volume d'affari dichiarato** da quest'ultimo, ossia nel caso in cui:

Ammontare complessivo **acquisti** relativi al **2014** comunicati dai clienti del contribuente



Ammontare delle seguenti operazioni attive dichiarate nel quadro VE del mod. IVA 2015	
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23 TOTALE (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22) <input type="text" value="0,00"/>
	VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) <input type="text" value="0,00"/>
	VE25 TOTALE (VE23+ VE24) <input type="text" value="0,00"/>
Sez. 4 - Altre operazioni	1 <input type="text" value="0,00"/>
	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond
	Esportazioni
VE30	2 <input type="text" value="0,00"/> 3 <input type="text" value="0,00"/>
	Cessioni intracomunitarie
	Cessioni verso San Marino
	Operazioni assimilate
	4 <input type="text" value="0,00"/> 5 <input type="text" value="0,00"/>
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento <input type="text" value="0,00"/>
VE32	Altre operazioni non imponibili <input type="text" value="0,00"/>
VE33	Operazioni esenti (art. 10) <input type="text" value="0,00"/>
VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies <input type="text" value="0,00"/>
	Operazioni con applicazione del reverse charge
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero
VE35	2 <input type="text" value="0,00"/> 3 <input type="text" value="0,00"/>
	Cessioni di oro e argento puro
	Subappalto nel settore edile
	Cessioni di fabbricati
	4 <input type="text" value="0,00"/> 5 <input type="text" value="0,00"/>
	Cessioni di telefoni cellulari
	Cessioni di microprocessori
	6 <input type="text" value="0,00"/> 7 <input type="text" value="0,00"/>
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati <input type="text" value="0,00"/>
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi
VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 <input type="text" value="0,00"/>
	2
VE38 (meno)	Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014 <input type="text" value="0,00"/>
VE39 (meno)	Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni <input type="text" value="0,00"/>
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40 VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39) <input type="text" value="0,00"/>

MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni sono **inviare all'indirizzo PEC** del contribuente, ovvero tramite **posta ordinaria** nel caso in cui l'indirizzo non sia attivo o registrato nell'Indice INI-PEC.

ATTIVITÀ DEL CONTRIBUENTE DESTINATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Il contribuente, destinatario della comunicazione può:

- anche tramite un intermediario abilitato, **richiedere** alla stessa via email **informazioni** ovvero **comunicare** eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti da quest'ultima (la documentazione a supporto della giustificazione di anomalia può essere inviata tramite CIVIS).



I dati e le informazioni oggetto della comunicazione saranno altresì **messi a disposizione della Guardia di Finanza**;

- regolarizzare gli **errori / violazioni mediante il ravvedimento operoso** ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, "beneficiando della **riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse**". A tal fine, lo stesso oltre a **presentare la dichiarazione integrativa** deve **versare le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e la sanzione ridotta**, tramite il mod. F24 nel quale va riportato il codice atto indicato nella comunicazione ricevuta (le somme dovute **non possono essere rateizzate**).

CONSIDERAZIONI

Con riguardo all'attività di compliance collegata alle anomalie in esame va considerato che:

- relativamente alle anomalie da spesometro **non è definita alcuna "tolleranza"** (minima) nello scostamento dei dati che fa scattare la comunicazione;
- una **possibile giustificazione** potrebbe essere individuata nel fatto che l'acquisto comunicato tramite lo spesometro 2014 sia riferibile ad una fattura emessa dal contribuente nel 2013 (non presente quindi nel quadro VE del mod. IVA 2015) registrata dall'acquirente nel 2014.

Come specificato dall'Agenzia nel Comunicato stampa 24.3.2017 nei confronti dei contribuenti "*che non daranno seguito all'invito*" di compliance sarà attivata un'attività di controllo a decorrere dall'ultimo trimestre 2017 (merita rammentare che dal mese di aprile partiranno le verifiche nei confronti dei destinatari delle comunicazioni inviate a dicembre 2016). ■